

N. 31/SSRRCO/PASP/2022



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente di Sezione Carlo Chiappinelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Luciano Calamaro, Fabio Viola, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Giampiero Maria Gallo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, e, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4;

VISTA la deliberazione n. 181/2022/PASP del 9 novembre 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha dichiarato la propria incompetenza, in favore delle Sezioni riunite in sede di controllo, ad esprimersi sulla Deliberazione n. 238 del 27 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, avente ad oggetto *“Adesione al soggetto Hub del Partenariato Esteso denominato "Italian Ageing Society - AGE -IT Società Consortile a Responsabilità Limitata”*, trasmessa il 6 ottobre 2022;

VISTA la comunicazione del 22 novembre 2022, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 28 novembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 28 novembre 2022, il relatore Consigliere Angelo Maria Quaglini.

PREMESSO IN FATTO

1. In data 6 ottobre 2022, l'Università degli Studi di Padova trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la Deliberazione n. 238 del 27 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione, avente ad oggetto *“Adesione al soggetto Hub del Partenariato Esteso denominato "Italian Ageing Society - AGE -IT Società Consortile a Responsabilità Limitata”*, e relativi allegati, con la quale veniva decisa l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata AGE-IT S.c.a.r.l., ai fini della pronuncia *ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016* (di seguito TUSP).

2. Detta società è stata costituita in data 19 settembre 2022, con sede in Firenze, e vede, come soci iniziali, l'Università degli Studi di Firenze e la società Tech4Care S.r.l. Essa ha durata fino al 31 dicembre 2032, un capitale sociale iniziale di 20.000 euro e non persegue finalità di lucro, avendo scopo consortile; conseguentemente, non può distribuire utili ai soci. L'oggetto sociale consiste nel creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai Centri di ricerca e alle aziende, per il finanziamento di progetti di realizzazione del programma ammesso al finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, a seguito di specifico avviso pubblico (decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3. In tale contesto, il progetto opera nell'ambito della tematica n. 8 "Conseguenze e sfide dell'invecchiamento".

3. Per consentire l'ingresso nella compagine sociale degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo complessivo di 220.000,0 euro. Tale facoltà di adesione può essere esercitata dai soggetti pubblici e privati partecipanti al progetto del PNRR nel periodo di tre mesi decorrenti dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese (avvenuta in data 22 settembre 2022), attraverso la sottoscrizione di quote di partecipazione di eguale valore unitario, pari a 10.000 euro, da liberare in denaro. Tra tali soggetti aderenti figura l'Università degli Studi di Padova, la quale, con l'atto ora all'esame, ha deliberato l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società AGE-IT S.c.a.r.l.

4. Integrando l'operazione societaria in discorso elementi del tutto analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata da queste Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto n. 1 ivi statuito, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 181 del 2022, dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell'atto in discorso, in favore delle Sezioni riunite in sede di controllo.

5. Con comunicazione del 22 novembre 2022 sono state convocate queste Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP della Deliberazione n. 238 del 27 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, avente ad oggetto *"Adesione al soggetto Hub del Partenariato Esteso denominato "Italian Ageing Society - AGE -IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società AGE-IT S.c.a.r.l., da parte dell'Università degli Studi di Padova. La competenza a conoscere l'atto deliberativo di un'università trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al *"peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo"*.

2. In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n.

16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

6. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

7. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dall'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte

dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e di requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

7.1 Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (delibera 238/2022), in linea con quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 TUSP il quale, per i soggetti universitari, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"*. Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo all'esame espone le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

7.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La AGE-IT ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*. Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del Partenariato esteso "AGE-IT", finanziato dal

Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli Studi di Firenze in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell'HUB – tra cui l'Università degli Studi di Padova - nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale. Essa risponde alle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l'HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per AGE-IT è stata ritenuta opportuna la forma di società consortile a responsabilità limitata. L'amministrazione universitaria specifica che tale scelta, rispetto all'alternativa del consorzio con attività esterna, è giustificata dalla circostanza che la procedura di riconoscimento di quest'ultimo richiederebbe tempi non conciliabili con le scadenze dell'iniziativa e che il relativo regime di autonomia patrimoniale non è pieno, come nel caso della società consortile a responsabilità limitata.

Le argomentazioni fornite nella motivazione dell'atto deliberativo appaiono suffragare in modo adeguato la scelta del ricorso al modello societario, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

Dall'esame dell'oggetto sociale della AGE-IT S.c.a.r.l. emerge altresì che le attività dalla stessa svolte possono ricondursi alla categoria dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP). Sul punto l'atto deliberativo richiama anche l'art. 4-bis TUSP (inserito dall'art. 25-bis, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021) in base al quale *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi*

nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”.

Un’ultima considerazione attiene alla durata della società in discorso, fissata dall’art. 4 dello statuto sociale al 31 dicembre 2032. La scelta negoziale adottata non appare del tutto coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali al progetto rientrante nel PNRR che dovrà necessariamente esaurirsi nel 2026. Va, al riguardo, rilevato come la medesima disposizione statutaria contempli la possibilità di *“eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale”*. La stretta connessione tra l’oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che l’ultimazione delle attività legate a quest’ultimo comporti il conseguimento dell’oggetto sociale, con conseguente scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c., come peraltro emerge dalla documentazione di supporto trasmessa dal socio proponente (Università degli Studi di Firenze).

7.3 L’adempimento dell’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria” queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività

di impresa in cui si intende investire. Sotto il profilo in discorso, la motivazione dell'atto deliberativo appare carente: nessuna informazione viene fornita circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica economica, patrimoniale e finanziaria della società in cui l'amministrazione intende acquisire partecipazioni. Si precisa solo in modo generico che le attività saranno realizzate con il finanziamento del MUR. Ai fini della presente valutazione, nel censurare le lacune motivazionali che caratterizzano sotto questo aspetto la delibera autorizzatoria dell'Università istante, queste Sezioni riunite possono comunque trarre elementi informativi suppletivi dal complesso della documentazione istruttoria a disposizione in merito all'operazione di costituzione della società AGE-IT S.c.a.r.l.; trattandosi di un'iniziativa unitaria, il soggetto costituente (Università degli Studi di Firenze) ha trasmesso un *Business Plan* completo dell'iniziativa imprenditoriale, che ne ricostruisce l'evoluzione dei ricavi, dei costi e dei flussi finanziari, oltre che della situazione patrimoniale. Il ricorso, ai fini del presente controllo, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'esigenza di garantire una valutazione unitaria all'operazione in discorso, esigenza che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, di accentrare l'esame degli atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite. Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica individuale circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ben potendo tale adempimento essere soddisfatto attraverso il ricorso o la conferma *per relationem* di documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte.

Ciò considerato, la documentazione finanziaria esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, le ipotesi che ne sono alla base e le relative conclusioni. Le previsioni economiche,

patrimoniali e finanziarie formulate appaiono, infatti, complete e coerenti, nonché proporzionali rispetto al livello di complessità e alle dimensioni finanziarie dell'iniziativa.

Sul fronte dei ricavi, le previsioni scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 22 soci previsti nell'iniziativa, circostanza da cui dipende la dimensione complessiva dei contributi consortili annuali (stimati nel *Business plan* nel valore complessivo cumulato di 0,9 milioni). Detta assunzione appare ragionevole, atteso che dei 22 soci, ben 20 sono attesi assumere un ruolo attivo (9 sono Spoke e 11 affiliati di Spoke). Residuano due soggetti che si qualificheranno solo come investitori nell'HUB, dai quali, tuttavia, è atteso solo il contributo in quota fissa (per complessivi 7.000 euro annui nel valore massimo). Inoltre, in base all'art. 10 dell'Avviso pubblico del 15 marzo 2022, alla proposta progettuale dovevano essere allegate sia le lettere di impegno a costituire il partenariato esteso (da parte dei proponenti), sia quelle a costituire il partenariato esteso e delega al soggetto proponente (da parte di tutti i soci fondatori dell'HUB e da parte di tutti gli SPOKE e dei soggetti agli stessi affiliati). Va da sé che – qualora non tutti i partecipanti sottoscrivano la relativa quota di partecipazione – gli altri soci dovranno incrementare la relativa contribuzione annuale, a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società, attese le dimensioni relativamente ridotte dei singoli contributi annuali (l'ammontare massimo è allo stato stimato in 12 mila euro annui).

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo del *Business Plan*. Tuttavia, la struttura semplice del documento previsionale, sia per quanto riguarda la composizione dei ricavi, sia per quanto concerne quella dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria *ictu oculi* solida, non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini della comprensione dell'andamento atteso societario.

Non viene svolta, infine, alcuna analisi di sensitività; anch'essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività svolta dalla società. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione

certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, l'Amministrazione universitaria ha rappresentato, in sede istruttoria, che i fondi per la sottoscrizione della quota graveranno sul conto A.10.10.30.10.50.10 "Altre partecipazioni", a valere sul Progetto "Progettualità PNRR", previsto nel bilancio di previsione 2022-2024. Eventuali contributi di funzionamento verranno deliberati annualmente dalla società sulla base della proiezione dei costi; essi troveranno allocazione sul conto A.30.10.20.90.20.50 "Quote associative e contributi consortili" che avrà adeguata copertura nei rispettivi bilanci di previsione annuale. Al riguardo, l'Ateneo, in sede istruttoria, ha fatto presente che la previsione per il 2023 ed il 2024 su detto conto, nell'ambito del *budget* triennale 2022-2024, è pari a euro 771.538,47, per il 2023, ed euro 781.530,26, per il 2024, garantendo così un adeguato margine di copertura al contributo di funzionamento annuale, stimato nell'ordine di grandezza di 10.000 euro.

7.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

Tali profili non sono adeguatamente affrontati nel testo dell'atto deliberativo, laddove si rappresenta solo che *"la partecipazione all'Hub (...) permetterà (...), in caso di esito positivo di detta partecipazione, di attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall'Avviso stesso, compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiloni) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiloni), così come previsto dall'art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n. 341/2022"*. Nel rilevare la lacuna motivazionale, va comunque sottolineato come nella fattispecie all'esame la scelta della creazione di un autonomo soggetto di diritto, con natura preferibilmente consortile, fosse imposta dallo stesso avviso di partecipazione al progetto; ciò, quindi, esclude la necessità di raffrontare la scelta con le alternative dell'internalizzazione o dell'affidamento a terzi del servizio. Quanto, poi, all'opzione per lo strumento societario, piuttosto che il consorzio,

l'Amministrazione ha fornito le ragioni giustificative già esposte al precedente punto 7.2.

7.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Nemmeno questo ambito valutativo viene approfondito nella deliberazione dell'Università degli Studi di Padova. Al riguardo, queste Sezioni riunite devono rilevare che - considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal d.d. MUR n. 341 del 15 marzo 2022 - non sembrano comunque emergere profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni di cui in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione in AGE-IT S.c.a.r.l. da parte dell'Università degli Studi di Padova.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli Studi di Padova di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2022

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Carlo Chiappinelli

Depositato in segreteria in data 29 novembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio